

XVI legislatura

Atto del Governo n. 287


Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

novembre 2010
n. 253



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 287

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

novembre 2010
n. 253

a cura di: S. Moroni
hanno collaborato: E. Catalucci, S. Ferrari

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL PROVVEDIMENTO	9
TESTO A FRONTE.....	15
Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.....	17
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1 e 2.....	27
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.....	29
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1 e 2.....	39
Articolo 5 <i>(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1, 2, 3 e 4.....	55
Articolo 6 <i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1 e 2.....	63
Articolo 7 <i>(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.....	69
Articolo 8 <i>(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Commi 1, 2, 3 e 4..... Comma 5..... Comma 6..... Comma 7..... Comma 8..... Comma 9.....	79 83 87 89 91 95
Articolo 9 <i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i> Comma 1	97

Articolo 10	
<i>(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Commi 1 e 2.....	99
Articolo 11	
<i>(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Comma 1.....	103
Articolo 12	
<i>(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Commi 1, 2, 3 e 4.....	107
Articolo 13	
<i>(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Commi 1, 2, 3 e 4.....	111
Articolo 14	
<i>(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Commi 1, 2 e 3.....	115
Articolo 15	
<i>(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Commi 1, 2 e 3.....	117
Articolo 16	
<i>(Disposizioni finali ed errata corrige)</i>	
Comma 3, lett. a).....	121
Comma 3, lett. b).....	123
Commi 3, 4 e 5.....	127
Comma 6.....	131
Comma 7.....	133
Comma 8.....	135

Premessa

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame dello "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (atto del Governo n. 287), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 25 ottobre 2010 e deferito alla 6^a Commissione permanente.

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, è stato emanato in attuazione dell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto per il recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

L'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria citata ha peraltro previsto che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Il *dossier* reca una sintetica illustrazione del contenuto dello schema di decreto, seguita dai testi a fronte.

Nei prospetti relativi sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato vigente del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e nella colonna di destra, l'articolato modificato dello schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 287).

Sintesi del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo in esame reca una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con il quale è stata data principalmente attuazione alla direttiva 2008/48/CE.

Il decreto legislativo n. 141 del 2010 è stato emanato in attuazione dell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto per il recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. L'articolo 33 ha previsto inoltre che, con il recepimento della direttiva, si apportassero modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria¹.

L'intervento disposto dal provvedimento in esame, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, avrebbe carattere di mero adeguamento e coordinamento, e non recherebbe pertanto innovazioni sostanziali. In particolare, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 141 del 2010 sarebbe emersa la necessità di un intervento correttivo per risolvere principalmente due profili di criticità:

- la necessità di adottare norme di attuazione del D.Lgs. n. 141 del 2010 che non possono essere demandate alla normativa secondaria;
- la necessità di un intervento che eviti i possibili vuoti normativi causati dal disallineamento temporale tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore di quello novellato, tenendo conto in particolare della tempistica alquanto articolata di entrata in vigore delle diverse parti che compongono il D.Lgs. n. 141 del 2010 (credito al consumo, trasparenza, intermediari finanziari, agenti e mediatori).

In aggiunta, con il testo in esame vengono apportate diverse correzioni ad errori materiali presenti nel decreto.

Si riporta qui di seguito la sintesi del contenuto degli articoli del provvedimento in esame.

L'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 1 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al testo unico bancario), interviene anzitutto - con riferimento all'elenco delle disposizioni non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal

¹ Si ricorda che il decreto legislativo n. 141 del 2010 (su cui interviene il testo in esame) è composto di 30 articoli, suddivisi in cinque titoli: il Titolo I si occupa propriamente dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE; il Titolo II reca norme di coordinamento del TUB con le altre disposizioni in materia di trasparenza; il Titolo III revisiona la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; il Titolo IV disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi; infine il Titolo V contiene le disposizioni finali.

prelievo - per eliminare un errato riferimento normativo e per escludere l'applicabilità a questi contratti delle regole in materia di cessione dei crediti. In materia di obblighi precontrattuali si apporta una modifica coerente con il contenuto della direttiva 2008/48/CE (in particolare viene meno l'obbligo per il finanziatore o l'intermediario del credito di consegnare al consumatore bozza del contratto di credito se non intende procedere alla conclusione del contratto); vengono altresì corretti alcuni refusi presenti nel testo.

L'articolo 2 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Abrogazioni e termini di attuazione), detta disposizioni concernenti l'applicazione transitoria della regolamentazione secondaria in tema di credito al consumo, ed in particolare le modalità con cui nella fase transitoria la Banca d'Italia verifica il rispetto delle nuove disposizioni e la relativa disciplina sanzionatoria. Si specifica pertanto che nel periodo transitorio i poteri della Banca d'Italia previsti dall'articolo 128-*decies* del TUB possano riguardare anche i mediatori persone fisiche oltre che gli agenti in attività finanziaria, e analogamente con riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 144 del TUB si prevede la loro applicazione anche ai mediatori persone fisiche.

L'articolo 3 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 4 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), oltre a correggere alcuni errori materiali presenti nelle disposizioni, da un lato rinumeri i commi di alcuni articoli del TUB secondo corretti criteri di *drafting*, dall'altro chiarisce l'ambito applicativo di una serie di sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla trasparenza attraverso modifiche all'articolo 144 del TUB.

L'articolo 4 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 6 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disposizioni transitorie ed entrata in vigore), dispone anzitutto l'abrogazione espressa (che è invece attualmente tacita) di una serie di disposizioni confluite nel TUB; vengono poi aggiornati una serie di riferimenti normativi contenuti in alcune norme del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Viene altresì allineata l'entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010 (coordinamento del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza) con quella del titolo I (attuazione della direttiva 2008/48/ce relativa ai contratti di credito ai consumatori); la relazione al provvedimento evidenzia l'opportunità di tale allineamento per la presenza nel titolo II di disposizioni trasversali che riguardano anche il credito al consumo.

L'articolo 5 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 8 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) attribuisce alla Banca d'Italia uno specifico potere regolamentare in tema di intermediari finanziari, concernente la definizione delle ipotesi in cui la parola

"finanziaria" può essere utilizzata da parte di soggetti diversi dagli intermediari di cui all'articolo 106 del TUB. Vengono inoltre apportate alcune correzioni materiali a refusi presenti nel testo e previsto il deposito presso il TAR (anziché presso la Corte d'appello) dei ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori nelle procedure contenziose.

L'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Ulteriori modifiche legislative) chiarisce la disciplina applicabile alle c.d. società veicolo (*special purpose vehicle* - SPV) costituite per realizzare la cartolarizzazione di crediti, prevedendo in particolare che la Banca d'Italia possa imporre loro obblighi segnaletici ulteriori sulle operazioni di cartolarizzazione. Vengono altresì dettate disposizioni concernenti la vigilanza per i cessionari di obbligazioni bancarie garantite.

L'articolo 7 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 10 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disposizioni transitorie e finali) modifica la disciplina transitoria applicabile agli intermediari finanziari, con riferimento sia al perimetro della riserva di attività, sia all'applicazione delle sanzioni penali e amministrative. In particolare, ed in estrema sintesi, viene specificato che il regime applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento dell'entrata a regime della nuova disciplina è costituito dalle norme primarie e secondarie previgenti (ossia le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 abrogate o sostituite dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e le relative disposizioni di attuazione); le disposizioni previgenti continuano peraltro ad applicarsi anche con riferimento alle sanzioni penali e amministrative. Costituiscono invece un'eccezione le norme di cui ai previgenti articoli 113, 132, comma 2 e 155, commi 2 e 5 del TUB, che non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 8 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 11 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia) precisa anzitutto che agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento (quale l'attività di *money transfer*) non si applica il requisito dell'esercizio dell'attività in via esclusiva nonché l'obbligo di monomandato. In aggiunta, oltre a correggere una serie di refusi presenti nel decreto legislativo, l'articolo 8 introduce per i mediatori creditizi una disposizione analoga a quanto già previsto per gli agenti in attività finanziaria (ossia il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività e dell'aggiornamento professionale ai fini della permanenza nell'apposito elenco).

L'articolo 9 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 16 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Requisiti patrimoniali) si limita ad apportare correzioni materiali al testo.

L'articolo 10 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 19 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Composizione dell'Organismo) sopprime il riferimento alle procedure definite dallo statuto per la scelta dei componenti dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 128-*undecies*, comma 2, del TUB, secondo il quale i componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

L'articolo 11 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 21 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Funzioni dell'Organismo) specifica che è compito dell'Organismo accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità per le istanze di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; viene altresì specificato che l'Organismo cura l'aggiornamento professionale degli iscritti (pertanto sia degli agenti che degli esponenti aziendali delle società di mediazione). Viene infine chiarito che, oltre alle società di mediazione, anche gli agenti in attività finanziaria devono svolgere corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

L'articolo 12 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 23 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Iscrizione negli elenchi), oltre ad apportare correzioni ad alcuni refusi presenti nel provvedimento, specifica che nell'elenco dei mediatori creditizi debba essere indicato anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata; viene inoltre ridefinito l'ambito della comunicazione delle variazioni delle informazioni da indicare negli elenchi di agenti e mediatori.

L'articolo 13 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 26 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disciplina transitoria) specifica i tempi di entrata a regime della riforma e la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria. In particolare, viene anzitutto fissato al 31 dicembre 2011 il termine entro cui deve essere emanata la disciplina attuativa e deve essere costituito l'Organismo. Viene inoltre specificato che fino al 30 giugno 2011 (o fino alla data di costituzione dell'Organismo se precedente)², gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi in base alle disposizioni previgenti; si precisa che l'obbligo di iscrizione nei nuovi elenchi entro i 6 mesi successivi dalla costituzione dell'Organismo si applica anche a coloro che si sono iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Viene infine posticipato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina delle società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo

² Anziché entro i 60 giorni attualmente previsti.

strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci.

L'articolo 14 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 27 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), oltre a correggere un refuso, disciplina l'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli agenti di istituti di pagamento. La norma prevede inoltre che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni antiriciclaggio ed antiterrorismo dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per i soggetti ivi previsti.

L'articolo 15 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 28 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Abrogazioni e norme finali) chiarisce anzitutto che la nuova disciplina entrerà a regime dopo che sarà stata emanata la disciplina secondaria e costituito l'Organismo. In secondo luogo viene precisato che ad agenti e mediatori iscritti ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi le previgenti norme primarie e secondarie anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell'Organismo ovvero fino alla data di iscrizione o di rigetto della domanda di iscrizione nei nuovi albi. Viene quindi specificato che, ad eccezione del comparto del credito al consumo, le sanzioni amministrative previgenti si applicano ad agenti e mediatori fino alla data di entrata a regime della loro riforma. Vengono infine individuate le disposizioni che si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto, prevedendo altresì che banche e Poste Italiane Spa possano dare mandato diretto agli agenti iscritti per le attività di cui all'articolo 128-*quater*, comma 3, del TUB (promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari e prodotti di Bancoposta).

L'articolo 16 dello schema di decreto, recante disposizioni finali ed *errata corrige*, precisa anzitutto che le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal provvedimento in esame si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. In secondo luogo vengono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 settembre 2010. Sono infine apportate una serie di correzioni a refusi ed errori materiali presenti in vari articoli del D.Lgs. n. 141 del 2010.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 122 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:</p> <p><i>a)</i> finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;</p> <p><i>b)</i> contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;</p> <p><i>c)</i> finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;</p> <p><i>d)</i> finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 122 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. <i>Identico</i>.</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;</p> <p><i>e)</i> finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;</p> <p><i>f)</i> finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;</p> <p><i>g)</i> finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;</p> <p><i>h)</i> finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;</p> <p><i>i)</i> dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;</p> <p><i>l)</i> finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;</p> <p><i>m)</i> contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>locatario;</p> <p><i>n)</i> iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;</p> <p><i>o)</i> contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-<i>octies</i>.</p>	
<p>2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da <i>d)</i> a <i>f)</i>, 124, comma 5, 125-<i>ter</i>, 125-<i>quater</i>, 125-<i>sexies</i>.</p>	<p>2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da <i>d)</i> a <i>f)</i>, 124, comma 5, 125-<i>ter</i>, 125-<i>quater</i>, 125-<i>sexies</i>, 125-septies.</p>
<p>3. Ai contratti di locazione finanziaria (<i>leasing</i>) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-<i>ter</i>, commi da 1 a 4.</p>	<p>3. <i>Identico</i>.</p>
<p>4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del</p>	<p>4. <i>Identico</i>.</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.	
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.	5. <i>Identico.</i>
Articolo 123 <i>Pubblicità</i>	Articolo 123 <i>Pubblicità</i>
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:	1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II , titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;	a) <i>identica;</i>
b) l'importo totale del credito;	b) <i>identica;</i>
c) il TAEG;	c) <i>identica;</i>
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;	d) <i>identica;</i>
e) la durata del contratto, se	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
determinata;	
<i>f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.</i>	<i>f) identica.</i>
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.	<i>2. Identico.</i>
Articolo 124	Articolo 124
<i>Obblighi precontrattuali</i>	<i>Obblighi precontrattuali</i>
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.	<i>1. Identico.</i>
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore	<i>2. Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.	
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.	3. <i>Identico.</i>
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.	4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 121, comma 1, lettera <i>d</i>), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.	
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.	6. <i>Identico.</i>
7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: <i>a</i>) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; <i>b</i>) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; <i>c</i>) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>Articolo 125-<i>octies</i> <i>Sconfinamento</i></p> <p>1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.</p>	<p>Articolo 125-<i>octies</i> <i>Sconfinamento</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:</p> <p>a) lo sconfinamento;</p> <p>b) l'importo interessato;</p> <p>c) il tasso debitore;</p> <p>d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:</p> <p>a) al termine di invio della comunicazione;</p> <p>b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.</p>	<p>3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:</p> <p>a) al termine di invio della comunicazione;</p> <p>b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.</p>
<p>Articolo 125-<i>novies</i> <i>Intermediari del credito</i></p> <p>1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in</p>	<p>Articolo 125-<i>novies</i> <i>Intermediari del credito</i></p> <p>1. L' intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 1	
<i>Modifiche al testo unico bancario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.	particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.	2. <i>Identico.</i>
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.	3. <i>Identico.</i>
Articolo 126 <i>Riservatezza delle informazioni</i>	Articolo 126 <i>Riservatezza delle informazioni</i>
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125- <i>quater</i> , comma 2, lettera <i>b</i>), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125- <i>quater</i> , comma 2, lettera <i>b</i>), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Articolo 2*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 3	
<i>Abrogazioni e termini di attuazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono abrogati:</p> <p><i>a)</i> gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola «restante» è soppressa;</p> <p><i>b)</i> l'articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell'articolo 38 del medesimo decreto le parole: «Nello stesso caso» sono sostituite dalle seguenti «In caso di rimborso anticipato».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del</p>	<p>3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 3	
<i>Abrogazioni e termini di attuazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.	presente Titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.
	3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:	2. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 117 <i>Contratti</i>	Articolo 117 <i>Contratti</i>
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	1. <i>Identico.</i>
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.	3. <i>Identico.</i>
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5.	<i>Soppresso³</i>
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.	6. Identico.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: <i>a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;</i> <i>b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di</i>	7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: <i>a) identica;</i> <i>b) identica.</i>

³ Lo schema di decreto legislativo in esame prevede la rinumerazione dei commi 5, 6 e 7 in 6, 7 e 8 e, contestualmente, l'abrogazione del quinto comma.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pubblicità nulla è dovuto.	
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	8. Identico.
(...)	(...)
Articolo 119 <i>Comunicazioni periodiche alla clientela</i>	Articolo 119 <i>Comunicazioni periodiche alla clientela</i>
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.	2. <i>Identico.</i>
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.	
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione.	4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Articolo 120 <i>Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi</i>	Articolo 120 <i>Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi</i>
1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.	01. Identico.
1- <i>bis</i> . Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo	1. Identico.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.	
1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.	1-bis. Identico.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.	2. Identico.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.	3. Identico.
(...)	(...)
3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:	3. Identico:
Articolo 127 <i>Regole generali</i>	Articolo 127 <i>Regole generali</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.	01. Identico.
1-bis. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.	02. Identico.
2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.	1. Identico.
3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.	1-bis. Identico.
4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.	2. Identico.
5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.	3. Identico.
(...)	(...)
4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:	4. Identico:
Articolo 144	Articolo 144

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>
<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e, 64, commi 2 e 4, 114-<i>quater</i>, 114-<i>octies</i>, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>	<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-<i>quater</i>, 114-<i>octies</i>, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>
<p>2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126- <i>quater</i> , e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.	
3- <i>bis</i> . Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:	3- <i>bis</i> . <i>Identico</i> .
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4 , e 7 , 118, 119, 120, 120- <i>quater</i> , 125, commi 2, 3 e 4, 125- <i>bis</i> , commi 2 e 3, 126, 126- <i>quinquies</i> , comma 2, 126- <i>sexies</i> e 126- <i>septies</i> e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;	a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4 , 118, 119, 120, 120- <i>quater</i> , 125, commi 2, 3 e 4, 125- <i>bis</i> , commi 1, 2, 3, 4, 125-octies, commi 2 e 3 , 126, 126- <i>quinquies</i> , comma 2, 126- <i>sexies</i> e 126- <i>septies</i> e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40- <i>bis</i> o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 7;	b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40- <i>bis</i> o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8 ;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.	c) <i>identica</i> .

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).</p>	<p>4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).</p>
<p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi</p>	<p>5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 4	
<i>Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125- <i>octies</i> , si applica altresì il comma 4.	dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125- <i>novies</i> , si applica altresì il comma 4 primo periodo .
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3- <i>bis</i> e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.	6. <i>Identico</i> .
7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128- <i>septies</i> , comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128- <i>decies</i> .	7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128- <i>decies</i> , comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128- <i>decies</i> .
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.	8. <i>Identico</i> .
9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	9. <i>Identico</i> .

Articolo 4*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati anteriormente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.</p> <p><i>7-quater.</i> Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-<i>quater</i>, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</p>	
	1-bis. Sono abrogati:
<p style="text-align: center;">D.L. 4 luglio 2006 n. 223 <i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i></p> <p>1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di</p>	<p>a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.</p> <p>2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p> <p>3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.</p> <p>4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».</p> <p>2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.</p>	<p>b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies,</p>
<p>D.L. 31 gennaio 2007, n. 7</p> <p><i>Misure urgenti per la tutela dei</i></p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p><i>Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali</i></p> <p>1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.</p> <p>2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. <i>[Comma soppresso dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40].</i></p>	<p>8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.</p> <p>6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.</p> <p>7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.</p>	
Articolo 8	
<i>Portabilità del mutuo; surrogazione</i>	
<p>1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.</p> <p>2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.</p> <p>3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.</p> <p>3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.</p> <p>4. La surrogazione per volontà del debitore e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>8-<i>sexies</i>. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.</p> <p>8-<i>septies</i>. Il creditore è tenuto a</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-<i>octies</i> e senza alcun onere per il debitore.</p> <p>8-<i>octies</i>. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-<i>septies</i>, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.</p> <p>8-<i>novies</i>. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.</p> <p>8-<i>decies</i>. Decorso il termine di cui al</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comma 8-<i>septies</i> il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-<i>octies</i> ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-<i>novies</i>, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-<i>septies</i>.</p> <p>8-<i>undecies</i>. Ai fini dei commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>terdecies</i> non è necessaria l'autentica notarile.</p> <p>8-<i>duodecies</i>. Le disposizioni di cui ai commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>terdecies</i> trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-<i>septies</i> e 8-<i>novies</i> per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>undecies</i> e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>terdecies</i> sono nulle e non comportano la nullità del contratto.</p> <p>8-<i>terdecies</i>. Per i mutui di cui ai commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>duodecies</i> estinti prima</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-<i>septies</i> decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>8-<i>quaterdecies</i>. Le disposizioni di cui ai commi da 8-<i>sexies</i> a 8-<i>terdecies</i> del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	
<p>D.L. 29 novembre 2008, n. 185</p> <p><i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p><i>Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>5-<i>quater</i>. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle</p>	<p>c) l'articolo 2, comma 5-<i>quater</i>, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	
<p style="text-align: center;">D.L. 1° luglio 2009, n. 78 <i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Contenimento del costo delle commissioni bancarie</i></p> <p>1. A decorrere dal 1° novembre 2009,</p>	<p>d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>3. Al comma 5-<i>quater</i> dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma</p>	

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6 <i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	
<p style="text-align: center;">D.L. 31 gennaio 2007, n. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i></p>	<p>1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Portabilità del mutuo; surrogazione</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>a) all'articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";</p> <p>[4-bis. Nell'ipotesi di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni a tutela dei cittadini utenti</i></p> <p>1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla</p>	<p>b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.</p>	<p>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ";</p> <p>[1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, del presente decreto e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.]</p>
<p>D.L. 29 novembre 2008, n. 185</p> <p><i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p><i>Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. "</p> <p>[5-quinquies. Le sanzioni irrogate per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.]</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 6 <i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.

Articolo 5*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2, 3 e 4**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:</p> <p>«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.»</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 132.</p> <p style="text-align: center;"><i>Abusiva attività finanziaria</i></p> <p>1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.»</p>	<p>2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 132.</p> <p style="text-align: center;"><i>Abusiva attività finanziaria</i></p> <p>1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.»</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.»;	a) <i>identica</i> ;
	a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente;
D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Articolo 133 <i>Abuso di denominazione</i> (...) 2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.	"2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari ".
b) al terzo comma, primo periodo, le	b) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
parole: «e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-ter e 1-quater»;	
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.	c) <i>identica.</i>
<p>3. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:</p> <p>«1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.»;</p> <p>b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-ter e 1-quater»;</p> <p>c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.</p>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica la parola «bancario» è soppressa;</p> <p>b) al comma 1-<i>bis</i> è aggiunto il seguente periodo:</p> <p>«Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.»</p>	4. <i>Identico.</i>
<p>5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole «presso una banca nonché i dipendenti di banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari»</p>	5. <i>Identico.</i>
<p>6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: «dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4» sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-<i>bis</i>. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.»</p>	6. <i>Identico.</i>
<p>7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.</p>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
385, dopo le parole: «dall'articolo 20 comma 2,» sono inserite le seguenti: «anche in quanto richiamati dall'articolo 110».	
8. Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «e 110 commi 1, 2 e 3» sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €150.000.»	8 Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «e 110 commi 1, 2 e 3» sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.» ⁴
9. Al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis».	9. <i>Identico.</i>
10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.	10. <i>Identico.</i>
11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo: «Art. 145-bis <i>Procedure contenziose</i> 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti	11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo: «Art. 145-bis <i>Procedure contenziose</i> 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti

⁴ L'art. 5, comma 2 dello schema di decreto in esame prevede una modifica all'articolo 8, capoverso articolo 132, comma 8, che sembrerebbe essere riferita all'articolo 8, comma 8.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8	
<i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.</p> <p>2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta.</p> <p>3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.</p> <p>4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.».</p>	<p>con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.</p> <p>2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla notificazione predetta.</p> <p>3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.</p> <p>4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.».</p>
12. L'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 8 <i>Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
abrogato.	

Articolo 6*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 9	
<i>Ulteriori modifiche legislative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.».</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30</p>	<p>3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 9	
<i>Ulteriori modifiche legislative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali.».	aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: " 3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, infine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 9	
<i>Ulteriori modifiche legislative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».	
5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal presente: «Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.».	5. <i>Identico.</i>
6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 9	
<i>Ulteriori modifiche legislative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».	
7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.».	7. <i>Identico.</i>
8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 199. <i>Società fiduciarie</i> 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415. 2. Fino alla riforma organica di cui al	8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 199. <i>Società fiduciarie</i> 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 , n. 415.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)</i>	
Articolo 9	
<i>Ulteriori modifiche legislative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-<i>bis</i>, 113-<i>ter</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.».</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

Articolo 7*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.</p>
<p>2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere</p>	<p>2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10 <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
iscritti nuovi soggetti.	previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1,4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorità competenti vi provvedono al più tardi entro il 31 dicembre 2011.	3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:	4. <i>Identico:</i>
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non	a) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esercitare attività riservate ai sensi di legge;</p>	
<p><i>b)</i> entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>e)</i> ed <i>f)</i>);</p>	<p><i>b)</i> entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente TITOLO III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui al articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>e)</i> ed <i>f)</i>, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;</p>
<p><i>c)</i> almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitano attività di intermediazione in cambi chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti</p>	<p><i>c)</i> almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui al articolo 106 o in quello di cui al articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

Testo vigente	Testo modificato
<p>nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa, in quanto già rientrante nel novero dei servizi e attività già disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'operatività su contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. «roll-over»);</p>	<p>intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;</p>
<p>d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>
<p>e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo</p>	<p>e) <i>identica.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.	
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> ed <i>e)</i> , i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.	<i>5. Identico.</i>
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> ed <i>e)</i> deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del	<i>6. Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.	
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti.	7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.
8. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, e le altre disposizioni emanate dalle Autorità ai sensi delle norme previgenti.	8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.
	8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del	9. A decorrere dall'entrata in vigore delle

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 10	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p>	<p>disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p>
<p>10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

Testo vigente	Testo modificato
<p>comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:</p> <p>a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;</p> <p>b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.</p>	

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2, 3 e 4**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:	1. <i>Identico:</i>
«Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128- <i>quater</i> <i>Agenti in attività finanziaria</i>	«Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128- <i>quater</i> <i>Agenti in attività finanziaria</i>
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128- <i>undecies</i> .	
3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128- <i>quinquies</i> .	3. <i>Identico.</i>
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.	4. <i>Identico.</i>
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli agenti che prestano	6. Gli agenti che prestano

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.	esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.	7. <i>Identico.</i>
8. I soggetti di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui	8. I soggetti di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 11

Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

Testo vigente	Testo modificato
<p>all'articolo 128-<i>octies</i>. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-<i>undecies</i>.</p>	<p>all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-<i>undecies</i>.</p>

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 5**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI	1. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 128- <i>quinquies</i> <i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria</i>	Articolo 128- <i>quinquies</i> <i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria</i>
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128- <i>quater</i> , comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:	1. <i>Identico:</i>
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.	a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
286, e domicilio nel territorio della Repubblica;	Repubblica;
<i>b)</i> per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128- <i>quater</i> , comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.	<i>e) identica.</i>
2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e	<i>2. Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 11

Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

Testo vigente	Testo modificato
all'aggiornamento professionale.	

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 6**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI	1. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 128- <i>sexies</i> <i>Mediatori creditizi</i>	Articolo 128- <i>sexies</i> <i>Mediatori creditizi</i>
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128- <i>undecies</i> .	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.	3. <i>Identico.</i>
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.	4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 7**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11 <i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI	1. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 128-septies <i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi</i>	Articolo 128-septies <i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi</i>
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11 <i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;</p> <p>d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;</p> <p>e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;</p> <p>f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.</p>	
	<p>1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.</p>

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 8**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 128-duodecies <i>Disposizioni procedurali</i></p> <p>1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-<i>quater</i>, comma 2, e 128-<i>sexies</i>, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:</p> <p>a) il richiamo scritto;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 128-duodecies <i>Disposizioni procedurali</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;</p> <p>c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-<i>quater</i>, comma 2 e 128-<i>sexies</i>, comma 2.</p>	
<p>2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-<i>quater</i>, comma 2, e 128-<i>sexies</i>, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:</p> <p>a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;</p> <p>b) inattività protrattasi per oltre un anno;</p> <p>c) cessazione dell'attività.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.	
5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128- <i>quater</i> e 128- <i>sexies</i> per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.	5. <i>Identico.</i>
6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.	6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 9**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 11	
<i>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 128-<i>quaterdecies</i> <i>Ristrutturazione dei crediti</i></p> <p>1. Per l'attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-<i>undecies</i>, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 128-<i>quaterdecies</i> <i>Ristrutturazione dei crediti</i></p> <p>1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-<i>undecies</i>, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2.</p>

Articolo 9*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 1**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 16	
<i>Requisiti patrimoniali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128- <i>quater</i> , comma 2, e 128- <i>quinquies</i> , comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai sensi degli articoli 128- <i>quater</i> , comma 2, e 128- <i>septies</i> , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	2. Ai sensi degli articoli 128- <i>quinquies</i> , comma 1 , e 128- <i>septies</i> , comma 1 , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10*(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 19 <i>Composizione dell'Organismo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'Organismo previsto dall'articolo 128- <i>undecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.	1. <i>Identico.</i>
2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, secondo procedure definite dallo statuto , all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.	2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 19	
<i>Composizione dell'Organismo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:</p> <p><i>a)</i> previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;</p> <p><i>b)</i> previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;</p> <p><i>c)</i> adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;</p> <p><i>d)</i> adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-<i>terdecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p><i>e)</i> adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;</p> <p><i>f)</i> adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.</p>	
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 19

Composizione dell'Organismo

Testo vigente	Testo modificato
Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.	

Articolo 11*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Comma 1**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 21 <i>Funzioni dell'Organismo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128- <i>decies</i> , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:	1. <i>Identico.</i>
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;	a) <i>identica;</i>
b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;	b) <i>identica;</i>
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128- <i>quater</i> , comma 2, e 128- <i>sexies</i> , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;	c) <i>identica;</i>
d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;	d) <i>identica;</i>
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 21 <i>Funzioni dell'Organismo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
negli elenchi;	
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128- <i>quater</i> e 128- <i>sexies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;	f) <i>identica</i> ;
g) secondo quanto previsto dall'articolo 24, indice e organizza l'apposito esame volto ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ;	g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;	h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall'articolo 128- <i>novies</i> , stabilisce i contenuti della prova valutativa.	i) <i>identica</i> .
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché	2. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 21

Funzioni dell'Organismo

Testo vigente	Testo modificato
procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.	

Articolo 12*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2, 3 e 4**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 23 <i>Iscrizione negli elenchi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.	1. <i>Identico.</i>
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.	2. <i>Identico.</i>
3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:	3. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal	<i>a) identica;</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 23 <i>Iscrizione negli elenchi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>domicilio eletto;</p> <p>6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;</p> <p>7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-<i>duodecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;</p>	
<p><i>b)</i> per le persone giuridiche:</p> <p>1) denominazione sociale;</p> <p>2) data di costituzione;</p> <p>3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>4) data di iscrizione nell'elenco;</p> <p>5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;</p> <p>6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-<i>terdecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;</p> <p>7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività.</p>	<p><i>b)</i> per le persone giuridiche:</p> <p>1) denominazione sociale;</p> <p>2) data di costituzione;</p> <p>3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>4) data di iscrizione nell'elenco;</p> <p>5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;</p> <p>6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-<i>terdecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;</p> <p>7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività.</p>
<p>4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:</p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 23	
<i>Iscrizione negli elenchi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a) denominazione sociale;	a) <i>identica</i> ;
b) data di costituzione;	b) <i>identica</i> ;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;	c) <i>identica</i> ;
d) data di iscrizione nell'elenco;	d) <i>identica</i> ;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128- <i>terdecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;	e) <i>identica</i> ;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128- <i>septies</i> , comma 2, e dell'articolo 128- <i>novies</i> .	f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128- <i>septies</i> , comma 2, e dell'articolo 128- <i>novies</i> ;
	f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera d), e all'articolo 128- <i>septies</i> , comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	5. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 23	
<i>Iscrizione negli elenchi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera <i>a</i>), n. 4) e 5), e lettera <i>b</i>), n. 1) e 3), e al comma 4.</p>	<p>6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.</p>

Articolo 13*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2, 3 e 4**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 26 <i>Disciplina transitoria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128- <i>quinquies</i> e 128- <i>septies</i> .	1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3 , nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128- <i>quinquies</i> , 128- <i>septies</i> e 128-<i>quaterdecies</i> .

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 26 <i>Disciplina transitoria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-<i>quinquies</i>, comma 1, lettera <i>c</i>), e all'articolo 128-<i>septies</i>, comma 1, lettera <i>e</i>), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonché le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.</p>
<p>4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 26	
<i>Disciplina transitoria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.	
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.	5. <i>Identico.</i>
6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.	6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 14*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2 e 3**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 27	
<i>Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed è inserita dopo la lettera m) la seguente: « <i>m-bis</i>) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;»;	a) <i>identica;</i>
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»;»;	b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58»;»;
c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « <i>b</i>) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB»;»;	c) <i>identica;</i>
d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « <i>c</i>) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di	d) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 27	
<i>Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pagamento in valuta;»;	
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128- <i>sexies</i> , comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128- <i>quater</i> comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128- <i>quater</i> , comma 7, del medesimo TUB»;	e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128- <i>sexies</i> , comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128- <i>quater</i> comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128- <i>quater</i> , commi 6 e 7 , del medesimo TUB»;
f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»;	f) <i>identica</i> ;
g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m- <i>bis</i>)».	g) <i>identica</i> .
	1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma I, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010.

Articolo 15*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)***Commi 1, 2 e 3**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 28 <i>Abrogazioni e norme finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:	1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del Titolo IV del presente decreto, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;	a) <i>identica;</i>
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;	b) <i>identica;</i>
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;	c) <i>identica;</i>
d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	d) <i>identica.</i>
	1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 28	
<i>Abrogazioni e norme finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
	1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128- <i>quater</i> e 128- <i>sexies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	2. <i>Identico.</i>
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 28	
<i>Abrogazioni e norme finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	
4. Il comma 3 dell'articolo 114- <i>septies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128- <i>quater</i> comma 6.	4. <i>Identico.</i>
5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.	5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-<i>quater</i>, comma 5, e 128-<i>novies</i>, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 3.

Articolo 16*(Disposizioni finali ed errata corrige)***Comma 3, lett. a)**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;</p> <p>Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2010;</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella</p>	<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;</p> <p>Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'10 giugno 2010;</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella</p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
riunione del 30 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;	riunione del 30 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
(...)	(...)

Articolo 16
(Disposizioni finali ed errata corrige)

Comma 3, lett. b)

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 111 <i>Microcredito</i></p> <p>1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;</p> <p>b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;</p> <p>c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 111 <i>Microcredito</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <p>a) forma di società di capitali;</p> <p>b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;</p> <p>c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;</p> <p>d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;</p> <p>e) presentazione di un programma di attività.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.</p>	<p>3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.</p>
<p>4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).</p>	
<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:</p> <p><i>a)</i> requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;</p> <p><i>b)</i> limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;</p> <p><i>c)</i> le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;</p> <p><i>d)</i> le informazioni da fornire alla clientela.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

Articolo 16*(Disposizioni finali ed errata corrige)***Commi 3⁵, 4 e 5**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 14	
<i>Requisiti di Professionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:	1. <i>Identico:</i>
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;	a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;	b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite	c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il

⁵ Il testo dello schema di decreto in esame, all'articolo in questione, riporta due commi con l'identica numerazione "3".

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 14 <i>Requisiti di Professionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
il superamento dell'apposito esame, indetta dall'Organismo di cui all'articolo 128- <i>undecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.	superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128- <i>undecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
<p>2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-<i>sexies</i>, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:</p> <p>a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:</p> <p>1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;</p> <p>3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;</p> <p>4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 14 <i>Requisiti di Professionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;</p> <p>b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a);</p> <p>c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.</p>	
<p>3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-<i>sexies</i>, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Articolo 14

Requisiti di Professionalità

Testo vigente	Testo modificato
amministrazione e direzione.	

Articolo 16*(Disposizioni finali ed errata corrige)***Comma 6**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 16 <i>Requisiti patrimoniali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articolo 128- <i>quater</i> , comma 2, e 128- <i>quinquies</i> , comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.	1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articolo 128-<i>quinquies</i>, comma 1, e 128-<i>septies</i> . Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
2. Ai sensi degli articoli 128- <i>quater</i> , comma 2, e 128- <i>septies</i> , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 16*(Disposizioni finali ed errata corrige)***Comma 7**

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 17 <i>Incompatibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128- <i>octies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.	1. <i>Identico.</i>
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128- <i>sexies</i> , comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.	2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128- <i>sexies</i> , comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 17 <i>Incompatibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.	
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 16
(Disposizioni finali ed errata corrige)

Comma 8

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 24	
<i>Esame e aggiornamento professionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.	2. <i>Identico.</i>
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.	3. <i>Identico.</i>
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.	4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</i>	
Articolo 24	
<i>Esame e aggiornamento professionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.	
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

242	Dossier	Partecipazione alla 65 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 23-25 settembre 2010)
243	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
244	Documentazione di base	La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione
245	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
246	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
247	Testo a fronte	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo)
248	Documentazione di base	Documentazione in materia di edilizia residenziale pubblica
249/1	Dossier	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali - Vol. I
249/2	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)
249/3	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. Vol. III (Raccolta di dottrina)
250	Dossier	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo <i>COM(2010) 550 definitivo</i>
251	Dossier	Atto del Governo n. 266 Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
252	Dossier	Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.P.R. n. 282 del 3 novembre 2010

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".